



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **30** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **19,00** presso il Salone T. Cosio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

| COGNOME E NOME | CARICA | Presenti | Assenti |
|---------------------|-------------|----------|---------|
| SARCINELLI Giuseppe | SINDACO | x | |
| SOLA Roberta | CONSIGLIERE | x | |
| ROSSO Laura | CONSIGLIERE | x | |
| ROSSO Fabio | CONSIGLIERE | x | |
| CRAVERO Valter | CONSIGLIERE | x | |
| ABELLO Christian | CONSIGLIERE | x | |
| TIBLE Bruno | CONSIGLIERE | x | |
| MONDINO Stefano | CONSIGLIERE | x | |
| UBERTO Oreste | CONSIGLIERE | | x |
| GASTALDI Giuseppe | CONSIGLIERE | x | |
| BRESSI Davide | CONSIGLIERE | x | |
| | | 10 | 1 |

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

DATO ATTO che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione

dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola

abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 – L. n. 160/2019, è ridotta al 75%;

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

DATO ATTO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso:

-Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

-Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

CONSIDERATO che si rende necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote dell'IMU per l'anno 2020;

Visti:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 172 – comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

- l'art. 53 – comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27 – comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1 – comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 13 – comma 15 del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;

- l'art. 13 – comma 15bis del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che *“Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”*;

- l'art. 13 – comma 15ter del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone*

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dai tributi per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

- l'art. 1 – comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;

- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “... Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020...”;

- l'art. 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020 ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020. Tale termine è stato da ultimo differito al 30 settembre 2020 dalla Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione, decorre, per espressa previsione dell'art. 1 - comma 756 della Legge n.160 del 2019, dall'anno 2021 e solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto –vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

RICORDATO che, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse facoltà di manovra;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale in data odierna;

VISTO il bilancio di previsione 2020/2021/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE le seguenti aliquote IMU anno 2019, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2019, esecutiva ai sensi di legge:

| | |
|---------------|--|
| 8,6 per mille | Aliquota base |
| 4 per mille | Abitazione principale classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze; le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. |

| | |
|---------------|---|
| 7,6 per mille | Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta (genitori-figli e viceversa) entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni di cui alla lettera c) comma 11 dell'art. 13 del Regolamento Comunale IUC. L'aliquota viene applicata anche alle pertinenze indicate nel contratto di comodato e si intendono quelle definite nel punto precedente |
| 7,6 per mille | Fabbricati utilizzati per attività produttive (artigianali, commerciali, industriali) censiti nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/2, D/7, D/8 e A/10 |
| 8,6 per mille | Aree fabbricabili |
| 7,6 per mille | Terreni agricoli |

RICHIAMATE le seguenti aliquote TASI anno 2019, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/03/2019, esecutiva ai sensi di legge:

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquota</i> |
|---|-----------------|
| Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 1 ‰ |
| Altri fabbricati | 1 ‰ |
| Aree Fabbricabili | 0‰ |

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 29/11/2019, esecutiva, con la quale venivano determinati i valori delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2020;

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione, per l'anno 2020, delle seguenti aliquote:

| | |
|--------|--|
| 0,96 % | Aliquota base |
| 0,50 % | Abitazione principale classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze; le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. |
| 0,86% | Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta (genitori-figli e viceversa) entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal Regolamento Comunale IMU. L'aliquota viene applicata anche alle pertinenze indicate nel contratto di comodato e si intendono quelle definite nel punto precedente |
| 0,86% | Fabbricati utilizzati per attività produttive (artigianali, commerciali, industriali) censiti nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/2, D/7, D/8 e A/10 |
| 0,86% | Aree fabbricabili |
| 0,76 % | Terreni agricoli |
| 0,10 % | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Beni merce, così come definiti dalla legge n. 160/2019, comma 751) |
| 0,10 % | Fabbricati rurali ad uso strumentale |

DATO atto che la seguente deliberazione sostituisce gli atti deliberativi del Consiglio Comunale, n. 44 del 23/12/2019 avente per oggetto “IMU anno 2020. Determinazione aliquote” e n. 45 del 23/12/2019 avente per oggetto “Tributi per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote anno 2020.”;

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 – comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti: 10 Votanti: 10 Favorevoli: 9 Contrari:/ Astenuti: 1 BRESSI Davide

DELIBERA

1)-DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

2)-DI APPROVARE per l'anno 2020 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

| | |
|--------|--|
| 0,96 % | Aliquota base |
| 0,50 % | Abitazione principale classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze; le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. |
| 0,86% | Unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta (genitori-figli e viceversa) entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal Regolamento Comunale IMU. L'aliquota viene applicata anche alle pertinenze indicate nel contratto di comodato e si intendono quelle definite nel punto precedente |
| 0,86% | Fabbricati utilizzati per attività produttive (artigianali, commerciali, industriali) censiti nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/2, D/7, D/8 e A/10 |
| 0,86% | Aree fabbricabili |
| 0,76 % | Terreni agricoli |
| 0,10 % | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Beni merce, così come definiti dalla legge n. 160/2019, comma 751) |
| 0,10 % | Fabbricati rurali ad uso strumentale |

3)-DI DARE ATTO che la presente deliberazione sostituisce le precedenti deliberazioni assunte in data 23/12/2019 n. rri 44 e 45.

4)-DI PRENDERE atto che le suddette aliquote avranno decorrenza 1° gennaio 2020.

5)-DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione del Portale Federalismo Fiscale, con le modalità previste dalla Legge.

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti,

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti: 10 Votanti: 10 Favorevoli: 9 Contrari:/ Astenuti: 1 BRESSI Davide

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.TO SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE

F.TO SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 09.10.2020.

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia

-
-
- | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---------|
| - | Trasmessa alla Prefettura di Cuneo | con lettera prot. | in data |
| - | Trasmessa alla Corte dei Conti | con lettera prot. | in data |
| - | Trasmessa _____ | con lettera prot. | in data |
-
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2020

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____.

Lì 30.09.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ZEROLI dott.ssa Sonia